

**DELIBERAZIONE 11 AGOSTO 2017**  
**608/2017/R/COM**

**MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 agosto 2017

**VISTI:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituisce l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio idrico integrato all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016, n. 294;
- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, successivamente abrogato e ricompreso nel decreto legge 189/16;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito dalla legge approvata definitivamente dal Parlamento il 1 agosto 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: decreto legge 91/2017);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle Funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” (di seguito: dPCM 24 agosto 2016) e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016 (di seguito: integrazione al dPCM 24 agosto 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241 del 14 ottobre 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 come successivamente modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 517/2017/R/com);
- la comunicazione dell’Autorità, inviata in data 2 marzo 2017 (prot. Autorità 8348 del 2 marzo 2017), al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo Economico, recante stima degli oneri delle agevolazioni che l’Autorità intende adottare e la durata delle medesime;
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile del 10 agosto 2017, prot. Autorità 26957 del 11 agosto 2017 (di seguito: comunicazione del 10 agosto 2017).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con deliberazione 474/2016/R/com l’Autorità, analogamente a quanto disposto per le popolazioni colpite dai precedenti eventi sismici, ha:
  - adottato un primo provvedimento d’urgenza a favore delle popolazioni interessate dai richiamati eventi prevedendo, in particolare, la sospensione a partire dal 24 agosto 2016 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del SII, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come successivamente individuati dai provvedimenti delle autorità competenti;
  - rimandato ad un successivo provvedimento l’eventuale introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria, fatte salve le eventuali iniziative volontarie, in linea con le disposizioni della medesima deliberazione 474/2016/R/com, adottate a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;
- con la sopradetta deliberazione, l’Autorità ha altresì previsto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016 produca effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni danneggiati dai suddetti eventi sismici;
- in conseguenza degli ulteriori eventi sismici del 26 ottobre 2016, con deliberazione 618/2016/R/com l’Autorità ha previsto l’adozione di disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi, analoghe a quelle già previste dalla deliberazione 474/2016/R/com per gli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- al fine di tener conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, con deliberazione 619/2016/R/com l’Autorità ha integrato quanto già disposto con la deliberazione 618/2016/R/com, prevedendo che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e delle fatture relative al SII, prevista dalla suddetta deliberazione 618/2016/R/com, trovi applicazione anche con riferimento alle popolazioni colpite dagli eventi sismici successivi al 26 ottobre 2016, come identificate da successivi provvedimenti delle autorità competenti;
- con deliberazione 810/2016/R/com l’Autorità ha:
  - fissato in sei mesi il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del SII, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, pari al massimo di sospensione consentito in sede di conversione del decreto legge 189/16;

- individuato i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento nel rispetto della normativa primaria vigente in materia, analogamente a quanto già disposto in occasione dei precedenti eventi sismici;
- previsto misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture disciplinando, in particolare, le modalità per richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) un anticipo per gli importi per i quali è prevista la suddetta sospensione, qualora quest'ultima comporti una significativa riduzione del fatturato;
- stabilito che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti finali;
- sospeso/prorogato i termini per gli adempimenti informativi degli esercenti operanti nelle zone interessate dal sisma e disposto a favore dei gestori del SII la deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile e le eventuali scadenze previste dal TIUC, dal RQSII e dal TMSII per adempiere ai summenzionati obblighi;
- sospeso, nell'ambito della disciplina del sistema indennitario, con riferimento ai clienti finali colpiti dal sisma, la fatturazione dei corrispettivi  $C^{MOR}$  da parte delle imprese distributrici di energia elettrica all'esercente la vendita entrante e i termini di presentazione delle richieste di sospensione e annullamento da parte dell'esercente la vendita entrante;
- con la successiva deliberazione 252/2017/R/com, l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 e, tenuto conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni;
- in considerazione del grave danno economico connesso alla particolare situazione emergenziale, delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti alla consultazione, dell'entità della quantificazione degli oneri rappresentati nella comunicazione del 2 marzo 2017 nonché in esito alle risultanze del confronto interistituzionale, l'Autorità ha previsto che per un periodo di 36 mesi:
  - non si applichino le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti nonché le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
  - non si applichino i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- con la summenzionata deliberazione, l'Autorità ha altresì:

- modificato e integrato la deliberazione 810/2016/R/com, al fine di tener conto di quanto successivamente disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 244/16 e del decreto legge 189/16, come successivamente modificato e integrato, prevedendo che il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1 della deliberazione 810/2016/R/com fosse prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
- previsto che l'esercente la vendita di energia elettrica e gas, ovvero i gestori del SII, siano tenuti a riprendere la fatturazione (con emissione della fattura unica di conguaglio che contabilizzi le agevolazioni disposte dall'Autorità) entro:
  - o il termine massimo del 31 dicembre 2017 per i clienti/utenti finali il cui periodo di sospensione dei pagamenti termini entro il 30 aprile 2017;
  - o la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione dei pagamenti per i restanti clienti/utenti finali;
- previsto che, entro il termine di cui al precedente alinea:
  - o l'esercente la vendita, ovvero il gestore del SII che abbia sospeso la fatturazione provveda ad applicare le agevolazioni di cui al presente provvedimento;
  - o l'esercente la vendita che abbia sospeso solo i termini di pagamento provveda all'emissione di un'unica fattura di conguaglio contabilizzante le agevolazioni stesse;
- previsto allo stesso tempo che i distributori provvedano ai conguagli nei confronti dei venditori entro il 30 settembre 2017, tenuto conto del termine ultimo per la ripresa della fatturazione da parte degli esercenti la vendita;
- con la successiva deliberazione 517/2017/R/com, l'Autorità ha integrato alcune disposizioni della summenzionata deliberazione 252/2017/R/com in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici, con il decreto legge 91/17, come modificato dalla legge di conversione in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile;

- in particolare, l'art 16 *sexies* del succitato decreto ha previsto che *“in considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni.”*;
- con comunicazione del 10 agosto 2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato all'Autorità il perdurare delle condizioni di emergenza e di forte disagio per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, chiedendo all'Autorità medesima di valutare l'adozione di ogni opportuna misura a sostegno di tali popolazioni che consenta altresì un coordinamento delle agevolazioni già previste dalla delibera 252/2017/R/com con il prolungamento dello stato di emergenza.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- provvedere tempestivamente all'adozione di disposizioni straordinarie e urgenti a sostegno delle aree interessate dai richiamati eventi sismici, al fine di rafforzare le misure di tutela già previste a favore degli utenti e dei clienti finali colpiti;
- in considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza fino alla data del 28 febbraio 2018 e del grave danno economico connesso alla particolare situazione emergenziale, tenuto conto delle richieste formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di tutelare le utenze site nei comuni del cratere gravemente danneggiate dagli eventi sismici:
  - modificare i termini di emissione della fattura unica di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, prevedendo che tale fattura non possa essere emessa prima del 28 febbraio 2018;
  - modificare di conseguenza i termini previsti per la trasmissione, da parte degli esercenti la vendita e i gestori del SII, della documentazione alla CSEA di cui all'articolo 16, comma 16.1, e all'articolo 32, comma 32.1, della deliberazione 252/2017/R/com;
  - modificare altresì il termine di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione 252/2017/R/com entro cui il distributore emette la fattura di conguaglio agli esercenti la vendita;
  - prevedere, a tutela degli utenti finali, che i gestori del SII non diano corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al nuovo termine di emissione della fattura unica di conguaglio;

- estendere, relativamente alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'applicazione delle disposizioni in materia di morosità di cui all'articolo 15 della deliberazione 252/2017/R/com per il periodo sino al quale sarà emessa la predetta fattura unica di conguaglio;
- estendere l'applicazione delle misure di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com per il periodo sino al quale saranno emesse le predette fatture uniche di conguaglio.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Misure urgenti e straordinarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi*

- 1.1 Al comma 4.4 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “Entro il 30 settembre 2017” sono sostituite dalle parole “Entro il 30 novembre 2017”.
- 1.2 Al comma 14.7 della deliberazione 252/2017/R/com dopo le parole “Entro il termine ultimo di cui al successivo comma 14.8,” sono aggiunte le parole “e comunque non prima del 28 febbraio 2018,”.
- 1.3 Il comma 14.8 della deliberazione 252/2017/R/com è modificato come segue: “14.8 Il termine ultimo per l'emissione dell'unica fattura di cui al precedente comma 14.7 è fissato al 30 aprile 2018.”.
- 1.4 Al comma 15.1 della deliberazione 252/2017/R/com, al primo periodo le parole “una volta terminato il periodo di sospensione dei termini di pagamento” sono sostituite dalle parole “dopo la emissione della fattura unica di cui al comma 14.7” e al terzo periodo le parole “una volta trascorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 810/2016/R/com, come modificata dal presente provvedimento” sono sostituite dalle parole “dopo la emissione della fattura unica di cui al comma 14.7”.
- 1.5 Al comma 16.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “a partire dal mese di gennaio 2018” sono sostituite dalle parole “a partire dal mese di aprile 2018” e le parole “fino al mese di dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “fino al mese di marzo 2018”.
- 1.6 Al comma 31.8 della deliberazione 252/2017/R/com dopo le parole “Entro il termine di cui al successivo comma 31.10,” sono aggiunte le parole “e comunque non prima del 28 febbraio 2018,”.
- 1.7 Il comma 31.10 della deliberazione 252/2017/R/com è modificato come segue: “31.10 Il termine ultimo per l'emissione dell'unica fattura di cui al precedente comma 31.9 è fissato al 30 aprile 2018.”.

- 1.8 Al comma 32.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “a partire dal mese di gennaio 2018” sono sostituite dalle parole “a partire dal mese di aprile 2018” e le parole “fino al mese di dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “fino al mese di marzo 2018”.
- 1.9 Gli esercenti l’attività di vendita e i gestori del SII possono fruire delle misure finanziarie di sostegno di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com per le fatture i cui termini di emissione sono incisi dalle modificazioni di cui ai precedenti commi 1.2, 1.3, 1.6 e 1.7 della presente deliberazione.
- 1.10 I gestori del SII, in caso di morosità dell’utente finale, non possono dare corso ad eventuali misure di sospensione della fornitura fino alla data di emissione della fattura unica di conguaglio, come individuata dal precedente comma 1.7.

## **Articolo 2**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, all’ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 2.2 La deliberazione 252/2017/R/com, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 agosto 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*